

**CONVENZIONE  
PER LA FORNITURA DI  
DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE)**

**DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (AA.SS.LL. E AA.OO.), AGLI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA  
REGIONE CAMPANIA  
CIG N. 66680844FD**

**TRA**

**SO.RE.SA. S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Napoli, Centro Direzionale Isola F9, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale, dott. Gianluca Postiglione, nato a Salerno il 08/06/1968, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06 luglio 2016

**E**

**ATEMEDICAL S.r.L.**, con sede legale in Napoli alla via Leonardo Bianchi n. 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 471668, C.F./P.Iva 06057890631, tel. 081/7704849, fax. 081/5452066, pec: [atemedical@postacertificata.today-service.it](mailto:atemedical@postacertificata.today-service.it), rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore Unico/Legale Rappresentante dott.ssa Maria Luisa Spinelli nata a Napoli il 31/10/1968, C.F. SPNMLS68R71F839L (nel seguito per brevità anche **"Fornitore"**);

**PREMESSO**

- a) che Soresa, società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell'art.6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- b) che in esecuzione di quanto precede, Soresa, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Determina del Direttore Generale n. 73 del 31/05/2016, una procedura aperta per la stipula di una Convenzione per la fornitura di **DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE)** destinati alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (AA.SS.LL. e AA.OO.), agli Enti Locali, alle

**Società Partecipate, agli Enti Strumentali e alle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania;**

- c) che, con **Determina del Direttore Generale Soresa n. 148 del 25/10/2016**, il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
- d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Soresa e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce le condizioni generali di ogni contratto concluso dalla singola Amministrazione Contraente con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- e) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
- h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

*Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:*

### **Articolo 1 – DEFINIZIONI**

Nell'ambito della presente Convenzione, si intende per:

- a) **Sistema:** la piattaforma informatica ("**Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità – SIAPS**") accessibile dal sito internet: [www.soresa.it](http://www.soresa.it) alla quale il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti dovranno risultare registrati per la gestione degli Ordinativi di Fornitura successivi alla stipula della Convenzione;
- b) **Amministrazione/i Contraente/i o Amministrazione/i:** le Aziende del Sistema Sanitario Regionale (AA.SS.LL. e AA.OO.) gli enti locali, le Società Partecipate, gli Enti Strumentali e le altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania, che, previa registrazione al Sistema, possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto del Capitolato Tecnico mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;

- c) **Ordinativo di Fornitura:** richiesta mediante la quale l'Amministrazione contraente comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta; sottoscritta da persona autorizzata (Punto Ordinate) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza del quantitativo massimo ordinabile (ove tale limite sia presente);
- d) **Contratto di Fornitura:** l'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi allegati (tra cui il Capitolato Tecnico) e nell'Ordinativo di Fornitura. Costituisce il documento contrattuale di riferimento che formalizza l'accordo tra l'Amministrazione contraente e il Fornitore;
- e) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- f) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
- g) **Offerta Tecnica:** la documentazione di cui all'Allegato "B";
- h) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";

## **Articolo 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:

- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relativo allegato);
- l'Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore);
- l'Allegato "C" (Offerta economica del Fornitore).

La presente Convenzione è regolata, in via gradata:

- a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto con il singolo Ordinativo di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Soresa e/o delle

Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati.

Le clausole della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nel Contratto di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con il Contratto di Fornitura, la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

### Articolo 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore ed in favore delle singole Amministrazioni Contraenti.

La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale si obbliga irrevocabilmente alla fornitura **di n. 500 Defibrillatori semi automatici (DAE) destinati alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale (AA.SS.LL. e AA.OO.), agli Enti Locali, alle Società Partecipate, agli Enti Strumentali e alle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania e dei relativi accessori** a favore delle Amministrazioni contraenti così come di seguito dettagliati:

Oggetto	Produttore	Modello	Prezzo unitario offerto
Defibrillatore Semiautomatico Esterno - DAE per uso adulti e pediatrico con Display per visualizzazione del tracciato ECG (fornitura principale)	Zoll Medical Corporation	AED Plus ERC 2015 – 20100000102011110	€ 815,00
		AED Plus AHA 2015 - 20100000102011410	
Borsa da Trasporto	Zoll Medical Corporation	8000-0802-01	Compreso nel prezzo della fornitura principale
n. 2 coppie di elettrodi per adulti	Zoll Medical Corporation	Elettrodi stat-padz II Multifunzione per Adulti HVP 8900-0802-01	Compreso nel prezzo della fornitura principale
n. 2 coppie di elettrodi pediatrici	Zoll Medical Corporation	Elettrodi pedi-padz II Multifunzione Pediatrici 8900-0810-01	Compreso nel prezzo della fornitura principale

n. 1 Kit di Rianimazione	Zoll Medical Corporation	Kit Accessori CPR-D. Include: mascherina, forbici, guanti, rasoio, panno e panno umido, in unico sacchetto sigillato 8900-0807-01	Compreso nel prezzo della fornitura principale
--------------------------	--------------------------	---	--

nonché dei seguenti **servizi connessi**: consegna porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione, collaudo, formazione del personale, garanzia, assistenza e manutenzione Full-Risk per un periodo di 84 mesi dalla data di messa in funzione dell'apparecchiatura.

Il tutto come meglio specificato nella “*Scheda di Fornitura*” di cui all'ALLEGATO B.

**L'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 407.500,00 oltre Iva.**

Tutto ciò va prestato come richiesto dalla singola Amministrazione Contraente con l'Ordinativo di Fornitura, sino alla concorrenza del valore indicato nel suddetto ordine, basato sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

Si precisa che l'Amministrazione Contraente potrà ordinare, a scelta, il modello AED Plus ERC 2015 – 20100000102011110 ovvero il modello AED Plus AHA 2015 – 20100000102011410.

In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per l'oggetto dell'affidamento.

La Soresa, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, la Soresa potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Amministrazione Contraente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice:

- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d'opera all'oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).

#### **Articolo 4 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE**

Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere valido Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente deve essere registrata al Sistema, inoltre, designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell'esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 co. 14 del D. Lgs. 50/2016.

Il suddetto Ordinativo di Fornitura dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa fino a concorrenza del quantitativo massimo ordinabile.

L'Ordinativo di Fornitura emesso dalle Amministrazioni Contraenti diventerà efficace, nei confronti del fornitore, cominciando a decorrere il termine previsto per la consegna, dopo **7 giorni** dalla trasmissione dei

documenti stessi all'operatore economico aggiudicatario e a Soresa (utilizzando l'indirizzo PEC Soresa [ufficiogare@pec.soresa.it](mailto:ufficiogare@pec.soresa.it)) o altra modalità resa disponibile dal sistema SIAPS. Durante tale termine, Soresa provvederà a verificare la capienza della Convenzione e la sussistenza delle condizioni legittimanti ad emettere Ordinativi di Fornitura.

Nel caso Soresa non riscontrasse la sussistenza delle suddette condizioni legittimanti, ne darà comunicazione al fornitore entro il predetto termine

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l'Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Ordinativo di Fornitura, il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello della Convenzione.

### **Articolo 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di **12 (dodici) mesi** a decorrere dalla data di stipula della stessa; qualora venga esercitata l'opzione al rinnovo, la presente Convenzione avrà una durata di ulteriori **12 (dodici) mesi**.

Per durata della Convenzione si intende il termine entro cui la singola Amministrazione Contraente può inviare Ordinativi di Fornitura relativi alla Convenzione medesima; questa resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura nell'ambito della medesima e per tutto il periodo di vigenza e durata degli stessi.

La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della Soresa di ulteriori **6 (sei) mesi** nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.

Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi anticipatamente l'efficacia della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio/fornitura in oggetto, nelle more del successivo affidamento.

L'importo del contratto è determinato dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura e dai prezzi unitari riportati in offerta economica.

### **Articolo 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa., assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla Soresa., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Soresa., per quanto di rispettiva competenza;
- f) comunicare tempestivamente alla Soresa ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla Soresa e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la Soresa. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Soresa e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto di fornitura, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la Soresa, per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'affidatario, prima dell'inizio della prestazione, di comunicare, a Soresa e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### **Articolo 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Soresa per la stipula della presente Convenzione.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla Soresa ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla Soresa con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Soresa le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

## **Articolo 8 - VERIFICHE E MONITORAGGIO**

Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Soresa, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Soresa, si riserva di risolvere la Convenzione.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell'esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 102, comma 2, d D.l.gs. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione alla Soresa per gli adempimenti di cui al comma successivo.

La Soresa, ove in relazione al singolo contratto di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la presente Convenzione.

La Soresa potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzioni e a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.

In particolare il Fornitore dovrà trasmettere a Soresa, con periodicità almeno trimestrale, alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nell'art. 8 del Capitolato Tecnico,.

La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l'applicazione automatica delle penali per l'importo determinato all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, la Soresa, durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante l'emissione degli Ordini di Fornitura, si riserva la

facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatrici devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

### **Articolo 9 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

In caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), il Fornitore dovrà formare nuovamente il personale senza alcun costo per le Amministrazioni contraenti entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di aggiornamento salvo diversa disposizione.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 9 del Capitolato Tecnico.

### **Articolo 10 – PENALI**

Le penali sono definite nell'art. 9 del Capitolato Tecnico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o, per quanto di propria competenza, al termine del procedimento, alla Soresa.

Soresa provvederà a comunicare con le medesime modalità gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penali di propria competenza secondo quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato Tecnico.

In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione Contraente (o a Soresa), nel termine massimo di **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione (o a Soresa) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o di Soresa), a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla Soresa a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.

Nell'ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Articolo 11 – CAUZIONE**

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari ad **€ 20.375,00**.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Soresa, fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 10 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.

La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della Soresa verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Soresa ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

### **Articolo 12 – RISOLUZIONE**

1. Soresa potrà risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in particolare nei seguenti casi:
  - a) il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
  - b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
  - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un

- procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a **15 (quindici) giorni**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Soresa, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
  3. Si conviene altresì che la Soresa., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la Convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
    - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
    - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
    - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica;
    - d) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Soresa;
    - e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10 della presente Convenzione;
    - f) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
  4. La So.Re.Sa., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando:
    - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
    - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di

prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

5. Le singole Amministrazioni Contraente procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti di fornitura al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare:

- a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- b) quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto;
- c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, Soresa e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la

cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Soresa al risarcimento dell'ulteriore danno.

### **Articolo 13 – RECESSO**

La Soresa ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a. giusta causa,
- b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

La Soresa e/o l'Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la So.Re.Sa. e/o l'Amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

Il recesso della presente Convenzione è causa ostativa all'emissione degli ordinativi di fornitura ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

#### **Articolo 14 - OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO**

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.

#### **Articolo 15 – RISERVATEZZA**

Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Soresa hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Soresa.

Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

#### **Articolo 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della Soresa per l'esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Soresa.

#### **Articolo 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1 del Codice.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Soresa e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura.

E' ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del .....% dell'importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio

.....  
.....,

come indicato dal Fornitore in sede di gara.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di

qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

### **Articolo 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della Soresa, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

### **Articolo 19 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la Soresa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

### **Articolo 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Soresa tratta i dati relativi alla Convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Soresa da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **Articolo 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che la Soresa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## **Articolo 22 - ADEMPIMENTI DEL FORNITORE DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).

L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n. 252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della So.Re.Sa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da So.Re.Sa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

## **Articolo 23 - CLAUSOLA FINALE**

La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della Soresa e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Napoli, li 13/12/2016

**SO.RE.SA. S.p.A.**  
**Il Direttore Generale**  
**Dott. Gianluca Postiglione**

**ATEMEDICAL S.r.L.**  
**Il Legale Rappresentante**  
**Dott.ssa Maria Luisa Spinelli**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Durata della Convenzione), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 10 (Penali), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Risoluzione), Articolo 13 (Recesso), Articolo 14 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 17 (Divieto di cessione

del contratto e subappalto), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 23 (Clausola finale).

Napoli, li 13/12/2016

**ATEMEDICAL S.r.L.**  
**Il Legale Rappresentante**  
**Dott.ssa Maria Luisa Spinelli**

# **ALLEGATO A**



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI  
**DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE)**

DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (AA.SS.LL. E AA.OO.),  
AGLI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE ALTRE  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA

**REGIONE CAMPANIA**

**CIG 66680844FD**

---

---

**CAPITOLATO TECNICO**

**Sommario**

Art. 1 – Definizioni.....	2
Art. 2 - Oggetto .....	2
Art. 3 - Condizioni di fornitura .....	4
Art. 4 - Termini di consegna.....	5
Art. 5 – Installazione e collaudo .....	7
Art. 6 - Formazione del Personale.....	10
Art. 7 - Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk, Costumer-care .....	11
7.1 Garanzia .....	11
7.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk .....	11
7.2.1 Manutenzione preventiva .....	13
7.2.2 Manutenzione correttiva.....	13
7.2.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura .....	16
Rapporto di lavoro (RIT).....	17
7.3 Customer Care.....	19
Art. 8 - Monitoraggio.....	19
Art. 9 - Livelli di Servizio e Penali .....	20
Allegati .....	25

Pag. 1 di 25

## Art. 1 – Definizioni

- ❑ **Apparecchiature:** si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: “l’insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione” (Ministero della Salute).
- ❑ **Amministrazione/i contraente/i:** AA.SS. operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, Enti Locali, Società Partecipate, Enti Strumentali e altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto della presente iniziativa mediante l’emissione dell’Ordinativo di fornitura.
- ❑ **Rappresentante del Fornitore per collaudo e/o formazione:** personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo e/o di formazione indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo e/o attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
- ❑ **Ordinativo di fornitura:** si intende il documento con il quale l’Amministrazione contraente manifesta la volontà di acquisto al Fornitore. L’Ordinativo di fornitura diventa efficace, c.d. **Ordinativo di fornitura efficace**, dopo 7 giorni dalla trasmissione del relativo Ordinativo di fornitura, salvo diversa comunicazione da parte di So.Re.Sa.

## Art. 2 - Oggetto

La Convenzione ha per oggetto la fornitura in lotto unico di:

Pag. 2 di 25

- a) N. 500 (cinquecento) *Defibrillatori semi-automatici* per uso esterno (DAE) corredati ciascuno di n. 1 borsa da trasporto, n. 2 coppie di elettrodi adulti e n. 2 coppie di elettrodi pediatrici e n. 1 kit di rianimazione;
- b) *Servizi connessi* (es. consegna, installazione e collaudo, formazione del personale);
- c) *beni accessori a pagamento*, se richiesti:
- TECHE per uso esterno;
  - TECHE per uso interno.

I beni ed i servizi oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato tecnico e nei relativi allegati.

I beni accessori a pagamento potranno essere acquistati esclusivamente in numero pari o inferiore al numero di apparecchiature (DAE) acquistate.

Le apparecchiature ed i relativi accessori offerti devono essere nuove di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione presenti sul mercato (intendendo per tale l'ultima release immessa in commercio del modello offerto alla data dell'ordinativo), e "pronte all'uso" fino al definitivo posizionamento.

La fornitura è da intendersi "chiavi in mano", ovvero, ove necessario, è richiesto che siano incluse tutte le opere propedeutiche all'installazione dei defibrillatori, di teche ad uso interno o esterno se richieste, delle applicazioni software e di tutto quanto necessario per garantirne la corretta funzionalità.

Il Fornitore dovrà presentare in gara un Elaborato tecnico in cui individuerà le eventuali necessità relative all'installazione delle apparecchiature e relativi accessori (es. tipologia di alimentazione elettrica, superficie minima di installazione per la teca). Tali eventuali necessità non saranno a carico del Fornitore.

L'Aggiudicatario si impegna altresì a fornire la propria assistenza e tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dei lavori.

### **Art. 3 - Condizioni di fornitura**

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura dei beni oggetto dell'appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato tecnico. Inoltre, si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo.

La consegna della fornitura, completa di ogni accessorio, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo ("pronto all'uso").

L'Aggiudicatario si impegna a:

- consegnare le apparecchiature e i relativi accessori all'ultima release immessa in commercio alla data dell'ordinativo del modello che intende offrire;
- fornire i supporti che si dovessero rendere necessari per la piena installazione;
- consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica full-risk post vendita (come disciplinato dall'art. 7);
- garantire, al momento della consegna, che i prodotti (es. elettrodi, batteria) devono avere una validità residua (scadenza) pari ad almeno il 70% dell'intero periodo di validità.

Data l'impossibilità di verificare i requisiti della merce all'atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa, da parte del personale dell'Amministrazione contraente, non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato

*Pag. 4 di 25*

nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

Inoltre, il Fornitore si impegna a garantire la fornitura di parti di ricambio originali e materiale esclusivo e dedicato eventualmente necessari, praticando prezzi non superiori al listino vigenti, eventualmente depositati alla Camera di Commercio, al momento della richiesta.

#### **Art. 4 - Termini di consegna**

La consegna della fornitura si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio (l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura. All'atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T.

Il Fornitore deve garantire la consegna minima mensile di almeno 50 (cinquanta) apparecchiature, complete di ogni accessorio, comprensiva della fornitura di teche ad uso interno o esterno se richieste, entro e non oltre trenta giorni fine mese (30 gg data ordine F.M.) a partire dalla data in cui l'ordinativo di fornitura diventa efficace. Se il numero di consegne previste in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordinativi di fornitura divenuti efficaci dalle Amministrazioni contraenti.

Pag. 5 di 25

L'Ordinativo di Fornitura emesso dalle Amministrazioni Contraenti diventerà efficace, nei confronti del Fornitore, cominciando a decorrere il termine previsto per la consegna, dopo 7 giorni dalla trasmissione del relativo Ordinativo di fornitura all'operatore economico aggiudicatario e a So.Re.Sa. (utilizzando l'indirizzo PEC SoReSa: [ufficiogare@pec.soresa.it](mailto:ufficiogare@pec.soresa.it)) o altra modalità resa disponibile dal sistema SIAPS. Durante tale termine, So.Re.Sa. provvederà a verificare la capienza della Convenzione e la sussistenza delle condizioni legittimanti ad emettere Ordinativi di fornitura.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui nel mese N dovesse arrivare al Fornitore un Ordinativo diventato efficace in data 01/N/2016 dall'Amministrazione contraente\_1 per un numero di 50 DAE e dall'Amministrazione contraente\_2 un Ordinativo diventato efficace in data 15/N/2016 per un numero di 70 DAE, il Fornitore dovrà garantire entro l'ultimo giorno del mese N+1 la consegna dell'Ordinativo di fornitura efficace dell'Amministrazione contraente\_1 e contestualmente comunicare all'Amministrazione contraente\_2 e alla So.Re.Sa. la data prevista di consegna di parte dell'Ordinativo (50 DAE) diventato efficace in data 15/N/2016 che avverrà nel mese N+2 ed ancora la data prevista di consegna per la restante parte della fornitura (20 DAE) che avverrà nel mese N+3. A tali consegne programmate per il mese N+3 saranno cronologicamente aggiunti gli Ordinativi di fornitura diventati efficaci nei mesi N+1 e N+2; pertanto nel mese N+3 saranno smaltiti gli Ordinativi diventati efficaci nel mese N+1 nel termine di consegna minima di 50 apparecchiature. Tale metodologia sarà utilizzata per tutti gli Ordinativi di fornitura. Nell'ipotesi in cui venga raggiunto il numero massimo di consegne previste nel mese, il Fornitore dovrà quindi comunicare alle Amministrazioni contraenti, il cui ordinativo fosse eccedente rispetto al numero massimo stabilito di consegne totali mensili, la data prevista di consegna, nonché alla So.Re.Sa.

So.Re.Sa. S.p.A. ha facoltà di verificare che la pianificazione delle consegne, comunicata alle Amministrazioni contraenti interessate, rispetti la scansione temporale definita nel presente articolo.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 9.

### **Art. 5 – Installazione e collaudo**

Per ciascuna apparecchiatura e relativi accessori, le operazioni di installazione e collaudo dovranno avvenire entro e non oltre 10 giorni solari dall'avvenuta consegna purché i siti risultino conformi alle indicazioni riportate dal Fornitore nell'Elaborato tecnico. È cura dell'Aggiudicatario la eventuale verifica preventiva.

Al termine delle operazioni di collaudo effettuato l'Amministrazione contraente, in contraddittorio con il Fornitore, dovrà redigere apposito *“verbale di collaudo”*.

L'esito positivo del collaudo presuppone che il personale all'uopo deputato abbia:

- verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato e deliberato e “pronto all'uso”;
- effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo con l'ausilio di eventuali fantocci e/o simulatori messi a disposizione gratuitamente dal parte del fornitore;
- effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo con la fornitura eventuale di kit prova e strumentazione a supporto (es. elettrodi, batteria, simulatore paziente);
- verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e risulti presente alla data del collaudo ivi comprese ad esempio le password di sistema.

Pag. 7 di 25

In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all'esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati ed eventualmente sostituire l'apparecchiatura e/o relativi accessori con beni aventi identiche caratteristiche tecniche e funzionali.

Ove l'apparecchiatura e relativi accessori o parti di essa non superi in tutto o in parte le prescritte prove funzionali e diagnostiche e più in generale di collaudo, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro positiva conclusione. In ogni caso le prove anche ove si rendesse necessaria la loro ripetizione, dovranno concludersi entro 10 giorni solari dall'avvenuta consegna.

Se entro tale termine l'apparecchiatura o suo accessorio non superi in tutto o in parte queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare l'apparecchiatura o suo accessorio e provvedere alla sostituzione della stessa. Resta salvo il diritto da parte dell'Amministrazione contraente, a seguito di secondo collaudo con esito negativo relativo all'apparecchiatura o parti di essa sostituita, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura del sito interessato.

Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall'Amministrazione contraente, successivo ai 10 giorni solari dal termine dell'avvenuta consegna.

Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l'ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

In sede di collaudo, dovrà essere costituito il “*Libro Macchina*” per ciascuna apparecchiatura e relativi accessori, che dovrà pertanto contenere la seguente documentazione, ove applicabile:

- Rapporto di consegna/accettazione;
- Certificato di collaudo;
- Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
- Manuale d’uso;
- Manuale di service;
- Chiavi hardware e software previste dall’apparecchiatura nella configurazione fornita;
- Richiesta di intervento;
- Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
- Verbale di verifica di sicurezza elettrica e di controllo funzionale e prestazionale;
- Verbale di dismissione;

oltre che fornire indicazione sulle modalità di comunicazione con il Fornitore.

E’ fatto obbligo di non utilizzare per uso clinico le apparecchiature installate prima della conclusione positiva delle operazioni di collaudo, in caso contrario l’apparecchiatura utilizzata (con relativi accessori) è da intendersi collaudata con esito positivo.

L’inizio del periodo di assistenza e manutenzione full-risk decorre dal collaudo positivo ed autorizza l’avvio dell’iter di liquidazione dei corrispettivi.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all’Art. 9.

## **Art. 6 - Formazione del Personale**

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature al personale indicato dall'Amministrazione contraente. Il suddetto corso dovrà svolgersi in lingua italiana in conformità al D.lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.

L'Aggiudicatario si impegna ad effettuare un corso per ogni defibrillatore ordinato, dimensionato su un numero minimo di 5 (cinque) persone da formare in un'unica seduta.

Il personale da formare potrà essere laico e/o sanitario, pertanto l'Aggiudicatario dovrà prevedere due tipologie di corso, uno destinato a personale laico ed uno a personale sanitario. L'Amministrazione contraente indicherà la tipologia di corso che il Fornitore dovrà effettuare.

Tale attività dovrà riguardare almeno:

- L'uso dell'apparecchiatura, degli accessori e di ogni altro dispositivo compreso i software in ogni loro funzione;
- Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante;
- Le procedure per la risoluzione degli guasti più frequenti.

Il Concorrente potrà proporre elementi migliorativi che saranno valutati dalla Commissione giudicatrice.

L'indicazione dell'avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale a termine delle operazioni ovvero riportato nel verbale di collaudo relativo a ciascuna apparecchiatura, sottoscritto da entrambi le parti, da redigere e consegnare a cura del Fornitore entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell'attività.

*Pag. 10 di 25*

Si fa presente che in caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), il Fornitore dovrà formare nuovamente il personale senza alcun costo per le Amministrazioni contraenti entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di aggiornamento salvo diversa disposizione.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 9.

## **Art. 7 - Servizio di garanzia, assistenza tecnica e manutenzione Full-risk, Costumer-care**

L'Aggiudicatario dovrà assicurare i servizi di seguito descritti.

### **7.1 Garanzia**

Per le apparecchiature e relativi accessori offerte è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.

### **7.2 Assistenza e manutenzione Full-Risk**

L'assistenza e manutenzione "Full-Risk" (di seguito denominata "assistenza full-risk") riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all'uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down-Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi su ciascuna apparecchiatura e sui dispositivi accessori per la durata di 60 (sessanta) mesi, a partire dalla messa in funzione dell'apparecchiatura e relativi accessori che coincide con la data di collaudo positivo.

L'assistenza full-risk deve comprendere:

1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;
4. ed ogni altro onere descritto di seguito.

Tali attività saranno espletate dal Fornitore nel luogo di installazione delle apparecchiature secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d'uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d'arte.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Laddove, nel corso dell'esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle apparecchiature tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l'Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

Inoltre, personale all'uopo designato potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell'attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature e relativi accessori.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature e relativi accessori come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituirli con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

### **7.2.1 Manutenzione preventiva**

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo eventuale materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva.

### **7.2.2 Manutenzione correttiva**

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:

- accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento dell'apparecchiatura;
- individuarne la causa;

- adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica, dell'apparecchiatura.

Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle apparecchiature e relativi accessori.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.

Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.

Gli interventi devono essere richiesti al Customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione). Le richieste pervenute al Customer care fuori dall'orario di servizio si intendono ricevute all'orario di inizio attività lavorativa dello stesso. Ad esempio, se il Customer care è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 16:00, una richiesta pervenuta la domenica mattina si intenderà pervenuta il lunedì ore 8:00, qualora lavorativo.

Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto delle apparecchiature e relativi accessori (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni, ecc.).

Durante l'intervento di manutenzione correttiva sono compresi tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali di usura e dei materiali di consumo necessari.

Sono esclusi dall'appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d'uso delle apparecchiature da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne darà evidenza all'atto dell'intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato dal Responsabile del contratto o suo delegato.

Il Fornitore deve intervenire entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento, ed assicurare nel più breve tempo possibile il ripristino delle condizioni di normale esercizio, che deve avvenire comunque entro 72 ore (incluso il tempo di intervento, ritardo logistico, ritardo amministrativo e tempo di risoluzione guasto). Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a 72 (settantadue) ore, il Fornitore è obbligato a fornire apparecchiature (e/o accessorio) muletto (temporaneamente sostitutive) per il periodo necessario al ripristino, onde garantire la continuità assistenziale. Inoltre, l'Aggiudicatario dovrà addurre comprovata evidenza documentale a supporto delle motivazioni per il mancato ripristino. Con la consegna dell'apparecchiatura (o accessorio) muletto, l'intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. In ogni caso l'Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'apparecchiatura (o accessorio) entro 60 giorni dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva. L'apparecchiatura sostitutiva deve avere caratteristiche prestazionali simili, equivalenti o superiori a quelle dell'apparecchiatura (o accessorio) oggetto dell'intervento. L'apparecchiatura sostitutiva dovrà essere fornita in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d'aggiudicazione.

### 7.2.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura

Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di installazione e collaudo con esito positivo delle apparecchiature.

Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).

L’Aggiudicatario deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto. I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica “full-risk”.

Si specifica che la batteria deve essere sostituita, con oneri compresi nell’importo aggiudicato, solo in caso di guasto o malfunzionamento e non per scadenza naturale della stessa (ossia funzionamento minimo garantito in stand-by o numero di scariche o ore di funzionamento garantito).

È consentito l'utilizzo di pezzi di ricambio, materiali ed accessori equivalenti agli originali esclusivamente per cause di forza maggiore:

- fallimento del Fabbricante delle apparecchiature e/o del Fabbricante della specifica parte di ricambio, materiale o accessorio;
- apparecchiatura fuori produzione per la quale il Produttore non garantisca più la disponibilità delle parti di ricambio, materiali ed accessori oltre il tempo definito in sede di offerta.

In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile del contratto l'impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

### **Rapporto di lavoro (RIT)**

In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la "descrizione dell'intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione".

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l'intervento e dal Responsabile del contratto o suo delegato.

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

Il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:

- Identificazione anagrafica dell'Apparecchiatura:
  - N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)
  - Descrizione dell'apparecchiatura (modello, numero di serie, marca)
  - Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile
  - Ubicazione
- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Materiali di ricambio sostituiti;
- Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
- Data ed ora di fine intervento;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- I riferimenti normativi applicabili;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Pag. 18 di 25

### 7.3 Customer Care

Il Fornitore si impegna ad istituire un servizio (Customer Care) entro 30 gg F.M. dalla stipula della Convenzione che:

- funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate da parte delle Amministrazioni contraenti;
- con numero telefonico attivo tutti i giorni dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi con un orario minimo di 8 ore giornaliere;
- competente per tutte le problematiche inerenti la Convenzione e l'esecuzione del contratto, in modo non esaustivo, per:
  - informazioni circa la Convenzione;
  - ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
  - modalità di ordine e di consegna;
  - stato degli Ordinativi in corso ed alla loro evasione;
  - informazioni sull'utilizzo delle apparecchiature e relativi accessori;
  - garanzia ed assistenza tecnica delle apparecchiature e relativi accessori.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 9.

### Art. 8 - Monitoraggio

Il Fornitore si impegna a trasmettere alla So.Re.Sa. un Report mensile contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura utilizzando il relativo format (Allegato – “Format monitoraggio” al presente Capitolato).

Pag. 19 di 25

I dati richiesti, da inviare con cadenza mensile, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati (ovvero i dati degli ordini emessi nel mese N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese N+1). Se non esistono dati relativi al mese N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare a So.R.e.Sa. tale assenza di dati, sempre entro e non oltre il giorno 20 del mese N+1.

In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla So.Re.Sa., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 9.

### **Art. 9 - Livelli di Servizio e Penali**

Il Fornitore è tenuto a garantire adeguati livelli di servizio secondo i termini stabiliti dal presente Capitolato Tecnico.

So.Re.Sa. e le Amministrazioni contraenti potranno verificare mediante autonome iniziative i livelli di servizio erogati dal Fornitore ed applicare le penali singolarmente e cumulativamente.

La So.Re.Sa., applicherà una penale al Fornitore in merito a:

- a) la mancata attività di reportistica entro il 20 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativa ai termini indicati all'art. 8 del presente Capitolato, pari a €25,00

(venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo l'eventuale maggior danno;

b) la mancata modificazione e/o integrazione, come da art. 7 dello Schema di Convenzione relativa a:

- I. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo,
- II. il mancato invio alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- III. la mancata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. di ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura di impresa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica,

pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale una tantum, salvo l'eventuale maggior danno.

Le Amministrazioni contraenti, per ogni giorno solare di ritardo, applicheranno una penale al Fornitore in merito a:

- c) termini di consegna di cui all'art. 4 presente Capitolato, pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di fornitura, con ritardo fino a 30 giorni solari, salvo l'eventuale maggior danno;
- d) termini di consegna di cui all'art. 4 del presente Capitolato, pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di fornitura, a partire dal 31<sup>mo</sup> giorno, salvo l'eventuale maggior danno;

- e) esito non positivo del collaudo nei termini indicati all'art. 5 del presente Capitolato, pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di fornitura, salvo l'eventuale maggior danno;
- f) mancata attività di formazione entro i termini di cui all'art. 6 del presente Capitolato, pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di fornitura, salvo l'eventuale maggior danno;
- g) mancato rispetto dei termini indicati all'art. 7 del presente Capitolato in ordine a:
- ✓ Manutenzione preventiva;
  - ✓ Manutenzione correttiva;
  - ✓ Tempo di risoluzione guasti
- pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'eventuale maggior danno;
- h) fornitura di pezzi di ricambio non conformi a quanto previsto dall'art. 7 del presente Capitolato, al paragrafo "Pezzi di ricambio", pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, salvo l'eventuale maggior danno causato.

La tabella seguente sintetizza quanto sopra riportato per una più agevole lettura.

Art. Capitolato	Valore standard	Determinazione della penale	Competenza
Consegna (art. 4)	Per mancata consegna entro e non oltre trenta giorni fine mese (30 gg data ordine F.M.) N.B.: il ritardo dovrà essere computato secondo quanto previsto all'articolo 4	0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo fino a 30	Amministrazione contraente

	del presente Capitolato	giorni solari.	
		1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo a partire dal 31° giorno.	
Installazione e collaudo (art. 5)	Per mancato rispetto dei tempi di installazione e collaudo pari a 10 giorni solari dalla avvenuta consegna	1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo.	Amministrazione contraente
Formazione (art. 6)	Per mancata attività di formazione entro i termini indicati nell'art. 6	0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo.	Amministrazione contraente
Garanzia ed assistenza tecnica Full-risk (art. 7)	Manutenzione correttiva: tempo di risoluzione guasti	0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo superiore a 72 ore.	Amministrazione contraente
	Pezzi di ricambio secondo i termini dell'art. 7	0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale.	Amministrazione contraente

Pag. 23 di 25

Monitoraggio (art. 8)	Per mancata attività di reportistica entro il 20 del mese successivo a quello di pertinenza	€25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.	So.Re.Sa.
	Per mancata modificazione e/o integrazione relativa a: <ul style="list-style-type: none"> <li>il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>il mancato invio alla So.Re.Sa. S.p.A. con periodicità semestrale della dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese</li> </ul>	0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale una tantum.	So.Re.Sa.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>la mancata comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. di ogni modificazione negli assetti proprietari e nella struttura di impresa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica</li> </ul>		

**Tabella 1 – Tabella riepilogativa dell'art. 9**

## **Allegati**

- ✓ Allegato B – Documentazione tecnica
- ✓ Allegato B.1 – Caratteristiche tecniche minime
- ✓ Allegato B.2 – Scheda punteggi tecnici
- ✓ Allegato B.3 – Offerta Tecnica - Scheda prodotti offerti
- ✓ Allegato B.4 – Scheda fornitore
- ✓ Allegato - Format Monitoraggio

# **ALLEGATO B**

## ALLEGATO TECNICO B.5

Spett.le  
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. SpA)  
Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio  
80143 Napoli

**Oggetto : GARA DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (AA.SS.LL. E AA.OO.), AGLI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA CIG 66680844FD**

La sottoscritta **Maria Luisa Spinelli** nata a **Napoli (NA)** il **31/10/1968**, **CF SPNMLS68R71F839L**, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di **Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Socio Unico** dell'impresa **ATEMEDICAL S.R.L.** con sede in **Napoli (NA), Via L. BIANCHI n. 1, cap 80131**, tel **081/7704849**, fax **0815452066**, CF. e PIVA **06057890631**, pec : **atemedical@postacertificata.today-service.it**, in merito alla propria partecipazione alla procedura in oggetto redige il seguente **ALLEGATO TECNICO** dettagliando di aver proposto :

a) N. 500 *Defibrillatori semi-automatici* per uso esterno (DAE) marca ZOLL  
codice : 20100000121011100

**ogni defibrillatore sarà corredato da:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| n. 1 borsa da trasporto                 | codice : 8000-0802-01 |
| n. 2 coppie di elettrodi adulti         | codice : 8900-0802-01 |
| n. 2 coppie di elettrodi pediatrici     | codice : 8900-0810-01 |
| n. 1 kit di rianimazione comprendente : |                       |
| - mascherina, forbici, guanti, rasoio,  | codice : 8900-0807-01 |
| - panno e panno umido, in unico         |                       |
| - sacchetto sigillato                   |                       |

b) *Servizi connessi* ( consegna, installazione e collaudo, formazione del personale, manutenzione , assistenza full risk ecc...);

c) *beni accessori a pagamento*, se richiesti:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • TECHE per uso esterno marca <b>EMERGENCY FOCUS</b>   | codice : Out-cab 3 |
| • TECHE per uso interno marca <b>ZOLL</b> ;  | codice : 8000-0855 |
| Confezione di targhe per DAE contiene una targa tridimensionale da parete e una targa da parete da 21,6 x 28,0cm | codice : 8000-0825 |

## ALLEGATO TECNICO B.5

La fornitura è da intendersi chiavi in mano, si precisa che per le apparecchiature ed i relativi accessori offerti non vi sono occorrenze relative alle installazioni, ad esclusione delle teche esterne per le quali si dovrà prevedere un collegamento per la rete elettrica a 220 V.

Le informazioni tecniche relative a quanto proposto sono dettagliate nei seguenti documenti :

- B.5.1.** Guida per l'amministratore **ZOLL**;
- B.5.2.** Guida per l'operatore **ZOLL**;
- B.5.3.** Schede Tecnica AED PLUS **ZOLL**
- B.5.4.** Brochure AED PLUS **ZOLL** ;
- B.5.5.** Scheda tecnica illustrativa elettrodi Stat Pads **ZOLL**;
- B.5.6.** Scheda tecnica illustrativa elettrodi Pad Pads **ZOLL**;
- B.5.7.** AED Plus Accessori ( teche per interni) **ZOLL** ;
- B.5.8.** Scheda tecnica illustrativa teca per esterni **EMERGENCY FOCUS**;
- B.5.9.** Depliant telecomando **EMERGENCY FOCUS**;
- B.5.10.** Software **EMERGENCY FOCUS**;
- B.5.11.** Servizio di manutenzione e full risk ;

### Inoltre si specifica quanto di seguito :

La scrivente in caso di stipula della convenzione si impegna a fornire un servizio **CUSTOMER CARE** come di seguito dettagliato :

Contestualmente alla stipula della Convenzione, massimo entro 30 gg F.M , si istituirà un servizio **Customer Care** dalla stipula della Convenzione che espletterà: Funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate da parte delle Amministrazioni contraenti.;

Il servizio **Costumer Care** sarà strutturato con :

- con numero telefonico attivo tutti i giorni dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:00 alle ore 17:00;
- competente per tutte le problematiche inerenti la Convenzione e l'esecuzione del contratto, in modo non esaustivo, per:
  - ✓ informazioni circa la Convenzione;
  - ✓ ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
  - ✓ modalità di ordine e di consegna;
  - ✓ stato degli Ordinativi in corso ed alla loro evasione;
  - ✓ informazioni sull'utilizzo delle apparecchiature e relativi accessori;
  - ✓ garanzia ed assistenza tecnica delle apparecchiature e relativi accessori.
  - ✓ gestione delle richieste di intervento di manutenzione preventiva e correttiva;

La scrivente in caso di stipula della convenzione si impegna a provvedere alla **FORMAZIONE DEL PERSONALE** come di seguito :

## ALLEGATO TECNICO B.5

Il personale utilizzatore delle apparecchiature in oggetto sarà formato ed addestrato con corsi gratuiti eseguiti in conformità al D.lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii ;

Si fa presente che in caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), verranno eseguiti corsi di aggiornamento per il personale già formato.

I corsi di formazione ed addestramento saranno eseguiti presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature al personale indicato dall'Amministrazione contraente.

I corsi saranno effettuati per ogni defibrillatore ordinato, dimensionato su un numero minimo di 5 (cinque) persone da formare in un'unica seduta.

Il personale da formare potrà essere laico e sanitario, pertanto saranno previste due tipologie di corso, uno destinato a personale laico ed uno a personale sanitario.

Le attività dei corsi tratteranno :

- L'uso dell'apparecchiatura, degli accessori e di ogni altro dispositivo compreso i software in ogni loro funzione;
- Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante;
- Le procedure per la risoluzione degli guasti più frequenti.

L'avvenuta e corretta formazione sarà riportata in un autonomo verbale a termine delle operazioni ovvero riportato nel verbale di collaudo relativo a ciascuna apparecchiatura, sottoscritto da entrambi le parti, da redigere e consegnare a cura della scrivente entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell'attività.

### **Si completano le informazioni tecniche indicando quanto di seguito :**

- I Livelli di energia erogata sono conformi alle indicazioni delle linee guida sulla Rianimazione Cardiopolmonare ILCOR e AMERICA HEART in vigore. Inoltre è possibile personalizzare i parametri funzionali aggiornando tramite nostro software in maniera gratuita sia i parametri funzionali, sia tutti quegli aspetti legati alle eventuali future linee guida.
- Le apparecchiature saranno garantite dal produttore e dal fornitore durante tutto il periodo del servizio di manutenzione Full-Risk offerto:
- Le batterie al litio-biossido di manganese codice ZOLL 8000-0807-01 saranno garantite da ZOLL per 5 anni di durata in stand-by oppure 300 ±5 shock continui o 13 ore di monitoraggio continuo.

Napoli, 07/07/2016

**Il legale rappresentante**

**Maria Luisa Spinelli**

(documento firmato digitalmente)

## DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE)

DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (AA.SS.LL. E AA.OO.), AGLI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA

### REGIONE CAMPANIA

CIG N. 66680844FD

### SCHEMA DI FORNITURA

**Fornitore: Atemedical S.r.l.**

Oggetto	Produttore	Modello	Prezzo unitario offerto
Defibrillatore semiautomatico ad uso esterno (DAE) per uso adulti e pediatrico, con Display per visualizzazione del tracciato ECG	Zoll Medical Corporation	AED Plus ERC 2015 – 20100000102011110 AED Plus AHA 2015 - 20100000102011410	€ 815,00
Borsa da Trasporto	Zoll Medical Corporation	8000-0802-01	Compreso nel prezzo della fornitura principale
n. 2 coppie di elettrodi per adulti	Zoll Medical Corporation	Elettrodi stat-padz II Multifunzione per Adulti HVP 8900-0802-01	Compreso nel prezzo della fornitura principale
n. 2 coppie di elettrodi pediatrici	Zoll Medical Corporation	Elettrodi pedi-padz II Multifunzione Pediatrici 8900-0810-01	Compreso nel prezzo della fornitura principale
n. 1 Kit di Rianimazione	Zoll Medical Corporation	Kit Accessori CPR-D. Include: mascherina, forbici, guanti, rasoio, panno e panno umido, in unico sacchetto sigillato 8900-0807-01	Compreso nel prezzo della fornitura principale

### Specifiche tecniche dei beni oggetto della fornitura:

DEFIBRILLATORE
Display per visualizzazione del tracciato ECG
Onda di defibrillazione di tipo <b>bifasica</b>
Possibilità di erogare scariche a <b>120J, 150J,200J in modalità adulti e 50J, 70J, 85J in modalità pediatrica</b> (Livelli di energia erogata conformi alle indicazioni delle linee guida sulla Rianimazione Cardiopolmonare (ILCOR e AMERICA HEART) in vigore)
Funzionamento con due tasti (On/Off e shock)
Memorizzazione degli eventi su memoria interna e/o scheda di memoria removibile
Dotato di indicatore di stato “pronto all’uso”
Resistente ad urti ed alla penetrazione di liquidi e solidi - <b>IP 55</b>

Dimensioni contenute e peso di a <b>3.1 kg</b> (compresa batteria)
Algoritmo di analisi del ritmo cardiaco con riconoscimento del ritmo defibrillabile
Tempo di carica non superiore a <b>10 secondi</b>
Autotest periodico con indicazione esterna dell'esito facilmente individuabile
Indicazioni visive relative a: stato apparecchiatura, stato batteria, stato elettrodi
Istruzioni <b>vocali</b> in lingua italiana e <b>visive</b> dettagliate (video o messaggi di testo) che indichino all'operatore le azioni da compiere tipo
Possibilità di personalizzare i parametri funzionali aggiornando tramite software in maniera gratuita sia i parametri funzionali, sia tutti quegli aspetti legati alle eventuali future linee guida.

#### **BATTERIA - Caratteristiche tecniche**

Batterie al litio-biossido di manganese codice ZOLL 8000-0807-01, garantite da ZOLL per **5 anni** di durata in stand-by oppure **300 ±5 shock** continui o **13 ore** di monitoraggio continuo

#### **ELETTRODI**

Elettrodi monopazienti **pregellati**

n. 2 coppie di elettrodi monouso per adulti (codice 8900-0802-01);

n. 2 coppie di elettrodi monouso pediatrici (codice 8900-0810-01)

#### **BORSA PER DEFIBRILLATORE**

N. 1 borsa da trasporto per DAE con maniglia per un sicuro e agevole trasporto (codice 8000-0802-01)

#### **KIT DI RIANIMAZIONE**

Mascherina, Forbici, guanti monouso, rasoio, panno e panno umido in unico sacchetto sigillato (cod. 8900-0807-01)

#### **SERVIZI CONNESSI**

**Customer Care**, come descritto nell'art 7.3 del Capitolato Tecnico

**Assistenza e manutenzione full-risk:** 84 MESI, secondo le modalità descritte nell'art. 7 del Capitolato Tecnico, con oneri compresi nell'importo offerto.

**Formazione del personale**, come da art. 6 del Capitolato Tecnico.

**Nota:** Se richieste dall'Amministrazione contraente dovranno essere fornite, altresì, le seguenti teche con le caratteristiche e ai prezzi per ciascuna riportati:

#### **TECA PER USO INTERNO marca ZOLL (cod. 8000-0855) - Euro 150,00 cad.**

Dimensioni 44,4 cm L x 44,4 cm A x 22,7 cm P, compatibili con il DAE offerto

Idonea all'uso interno

Allarme acustico per apertura TECA
Targa tridimensionale da parete e targa da parete 21,6 cm x 27,9 cm (cod. 8000-0825)
<b>TECA PER USO ESTERNO “EMERGENCY – FOCUS” (cod. Out-cab 3) Euro 350,00 cad.</b>
Dimensioni 380mm x 240mm x 480mm, compatibili con il DAE offerto
Idonea all’uso esterno con protezione da acqua e polveri IP56
Allarmi acustici e visivi per apertura TECA
Targa tridimensionale da parete e targa da parete 21,6 cm x 27,9 cm (cod. 8000-0825)

# AED Plus®

## Specifiche tecniche



### Valutazione del massaggio cardiaco con Real CPR Help

La forza richiesta per comprimere il torace durante la RCP varia con le dimensioni e la corporatura del paziente. La misura standard della qualità della compressione toracica, tuttavia, non è la forza ma la profondità. La tecnologia Real CPR Help® in CPR-D-padz® di ZOLL comprende un riferimento per il posizionamento delle mani, un accelerometro, l'elettronica e un algoritmo di elaborazione che operano congiuntamente per misurare lo spostamento verticale durante l'esecuzione di ogni compressione.

### Taglia unica

L'elettrodo unico di ZOLL si adatta alle differenze anatomiche. CPR-D-padz soddisfa le caratteristiche toraciche antropometriche del 99% della popolazione. Se necessario, l'elettrodo inferiore (apice) può essere separato e regolato per adattarsi al rimanente 1% della popolazione.

### Posizionamento semplificato


L'applicazione di due elettrodi separati al torace nudo del paziente può confondere il soccorritore non specializzato. CPR-D-padz di ZOLL semplifica questa fase, infatti il sensore con la croce rossa deve essere posizionato al centro della linea immaginaria che collega i capezzoli del paziente. Di conseguenza, il sensore CPR e i due elettrodi si collocano nella posizione ottimale sia per la defibrillazione sia per la CPR.

### Durata cinque anni

Tutti gli elettrodi per AED sono costituiti da placche metalliche e da un gel conduttivo a base di sale a contatto con la pelle, necessari per erogare la corrente di scarica. Nel tempo, tuttavia, il sale contenuto nel gel corrode le placche metalliche e successivamente compromette la funzionalità dell'elettrodo. Il nuovo design degli elettrodi ZOLL comprende un elemento sacrificale che, per cinque anni, impedisce una corrosione significativa: un risultato ineguagliato oggi sul mercato.



ZOLL CPR-D Padz sono elettrodi in un unico elemento progettati per adattarsi all'anatomia toracica del 99% della popolazione.



Real CPR Help® è uno strumento prezioso per i soccorritori, con feedback in tempo reale sulla profondità e la frequenza della compressione CPR.



CPR-D padz mette a disposizione dell'operatore chiare illustrazioni anatomiche per l'applicazione del dispositivo e un punto di riferimento per il posizionamento delle mani per la CPR.



CPR-D padz viene fornito con elementi essenziali per le operazioni di soccorso, tra cui mascherina protettiva, rasoio, forbici, guanti monouso e salviettina.

## ADVANCING RESUSCITATION. TODAY.®

ZOLL Medical Corporation  
Worldwide Headquarters  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824  
978-421-9655  
800-348-9011

Per indirizzi aggiuntivi e numeri di fax, o altre sedi nel mondo, consultare [www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts).

## Specifiche tecniche del dispositivo AED Plus

### DEFIBRILLATORE

**Forma d'onda:** bifasica rettilinea

**Tempo di mantenimento carica defibrillatore:** 30 secondi

**Selezione energia:** selezione automatica pre-programmata (120J, 150J, 200J)

**Sicurezza del paziente:** tutti i collegamenti al paziente sono elettricamente isolati.

**Tempo di carica:** meno di 10 secondi con una batteria nuova.

**Elettrodi:** ZOLL CPR-D-padz, pedi-padz® II o stat-padz® II

**Test automatico:** test automatico configurabile da 1 a 7 giorni. Default = ogni 7 giorni. Test energia completo mensile (200J).

**Controlli test automatico:** capacità batteria, collegamento elettrodi, elettrocardiogramma e circuiti di carica/scarica, hardware e software microprocessore, circuiti CPR e sensore CPR-D e circuiti audio.

**CPR: Velocità metronomo:** variabile da 60 a 100 CPM

**Profondità:** da 3/4" a 3,5"; da 1,9 a 8,9 cm

**Funzione semiautomatica:** valuta il collegamento dell'elettrodo e l'ECG paziente per stabilire se è necessaria la defibrillazione.

**Ritmi defibrillabili:** fibrillazione ventricolare con ampiezze medie >100 microvolt e tachicardia ventricolare a complessi allargati con frequenze >150 bpm per adulti o >200 bpm per applicazioni pediatriche. Per i valori di sensibilità e specificità dell'algoritmo di analisi ECG, fare riferimento al manuale per gli amministratori di AED Plus.

**Intervallo di misurazione dell'impedenza del paziente:** da 0 a 300 ohm

**Defibrillatore:** circuiti ECG protetti

**Formato di visualizzazione:** LCD opzionale con barra di spostamento

**Dimensioni:** 6,6 cm x 3,3 cm

**Finestra visualizzazione ECG opzionale:** 2.6 secondi

**Velocità di sequenza display ECG opzionale:** 25 mm/sec; 1"/sec

**Capacità batteria:** Con nuova batteria (20°C) = Tipicamente 5 anni (225 shock) o 13 ore di monitoraggio continuo. Esaurimento segnalato da X Rossa (Scariche residue: tipicamente 9)

**Registrazione e memorizzazione dati:** Unità senza funzione registrazione audio: 50 minuti di ECG dati RCP. Unità con funzione registrazione audio: se abilitata, 20 minuti di registrazione audio, ECG, e dati RCP; se disabilitata, 7 ore di ECG e dati RCP.

**Requisiti minimi del PC per la configurazione e il recupero dei dati paziente:** Windows® 98, Windows® 2000, Windows® NT, Windows® XP, PII compatibile IBM con computer 16550 UART (o superiore). RAM 64 MB. Monitor VGA o superiore. Unità CD-ROM. Porta IrDA. 2 MB di spazio su disco.

### DISPOSITIVO

**Dimensioni:** (A x L x P) 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm

**Peso:** 3,1 kg

**Alimentazione:** batterie sostituibili dall'utente. Dieci batterie al diossido manganese di litio di tipo 123A Photo Flash.

**Classificazione dispositivo:** dispositivo di Classe II ad alimentazione interna, in conformità con EN60601-1

**Standard di progettazione:** conforme ai requisiti applicabili di UL 2601, AAMI DF-39, IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2.

### Ambiente

**Temperatura operativa:** da 32° a 122°F; da 0° a 50°C

**Temperatura di conservazione:** da -22° a 140°F; -30° to 60°C

**Umidità:** umidità relativa senza condensa, dal 10% al 95%

**Vibrazioni:** MIL Std. 810F, test elicottero min.

**Shock:** IEC 68-2-27; 100G

**Altezza:** da -91 a 4573 m

**Ingresso di particelle e acqua:** IP-55

### CPR-D-padz

**Validità:** 5 anni

**Gel conduttivo:** idrogel polimerico

**Materiale conduttivo:** stagno

**Confezione:** foglio di alluminio laminato multistrato

**Classe di impedenza:** bassa

**Lunghezza cavo:** 1,2 m

**Sterno:** Lunghezza 15,5 cm  
Larghezza: 12,7 cm; Lunghezza superficie gel conduttivo: 8,9 cm; Larghezza superficie gel conduttivo: 8,9 cm; Area superficie gel conduttivo: 79,0 cm<sup>2</sup>.

**Apice:** lunghezza: 15,5 cm; Larghezza: 4,1 cm; Lunghezza superficie gel conduttivo: 8,9 cm; Larghezza superficie gel conduttivo: 8,9 cm; Area superficie gel conduttivo: 79,0 cm<sup>2</sup>.

**Gruppo completo:** lunghezza da chiuso: 19,4 cm; Larghezza da chiuso: 17,8 cm; Altezza da chiuso: 3,8 cm.

**Standard di progettazione:** conforme ai requisiti applicabili di ANSI/AAMI/ISO DF-39-1993.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

©2015 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz, pedi-padz II, Real CPR Help, stat-padz, e ZOLL sono marchi o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi detentori.

Stampato negli Stati Uniti d'America 9656-0158-11

**ZOLL**®

# stat·padz® II

## Elettrodi Multifunzione

8900-0801-01 (Confezione 1 coppia)



**ZOLL**  
Advancing Resuscitation. Today.™

# Il Tempo è un Fattore Chiave per le Sopravvivenza.

“La defibrillazione tempestiva è la il fattore maggiormente determinante per la sopravvivenza in arresto cardiaco da FV.”

*The Journal of the American Medical Association, 268/16:2213, Oct. 28, 1992.*

**ZOLL stat•padz II** sono gli Elettrodi Multifunzione per pazienti adulti, veloci e semplici da utilizzare, appositamente ottimizzati per l'utilizzo con i defibrillatori semiautomatici AED Plus e AED PRO.



Le caratteristiche esclusive degli elettrodi **ZOLL stat•padz II** permettono di risparmiare tempo prezioso e di massimizzare l'efficacia:

- Il sistema *Preconnect™* consente di risparmiare tempo prezioso, conservando gli elettrodi preconnessi all'apparecchio senza compromettere l'integrità degli stessi
- Il pratico *Speed Pack™* evita la formazione di grovigli di cavi
- Le icone descrittive facilitano il corretto posizionamento sul paziente
- Il Polimero a Gel Solido migliora la conduttività laterale riducendo le lesioni da shock sulla cute
- Il polo centrale distribuisce la corrente uniformemente riducendo l'effetto di bordo
- Il supporto spugnoso del gel consente un'ottima adesione alla pelle

## Specifiche Tecniche

### **Elettrodo Frontale (Apice)**

*Diametro Totale:* 16 cm

*Superficie Totale:* 201 cm<sup>2</sup>

*Diametro Conduttivo:* 11,1 cm

*Superficie Conduttiva:* 96,7 cm<sup>2</sup>

### **Caratteristiche Generali**

*Vita di Magazzino:* 24 mesi

*Gel Conduttivo:* Polimero Hydrogel Solido

*Elemento Conduttivo:* Stagno

*Confezionamento:* Multistrato Polilaminato

*Classe di Impedenza:* Bassa

*Lunghezza cavi:* 124 cm

*Categoria:* Pazienti Adulti

### **Elettrodo Posteriore (Sterno)**

*Lunghezza Totale:* 16,5 cm

*Larghezza Totale:* 12,7 cm

*Superficie Totale:* 209,6 cm<sup>2</sup>

*Lunghezza Parte Conduttiva:* 12,7 cm

*Larghezza Parte Conduttiva:* 8,9 cm

*Superficie Conduttiva:* 113 cm<sup>2</sup>

**ZOLL**  
Advancing Resuscitation. Today.™

ZOLL Medical Italia Srl | Via della ferriera, 4 | 40133 Bologna – BO

Tel. 051 047 65 95 | Fax 051 087 26 27

# Pedi·padz® II

8900-0810-01



**ZOLL**®

# Progettati per le delicate esigenze dei pazienti pediatrici

**ZOLL *pedi•padz II*** sono i più tecnologicamente avanzati fra gli elettrodi Multifunzione Pediatrici, progettati per soddisfare tutti i criteri dell'ACLS pediatrico. Il gel conduttivo Hydrogel garantisce un'eccellente adesione piastra/cute, riducendo significativamente le resistenze di contatto ed i danni alla pelle conseguenti una terapia elettrica. Questa caratteristica è decisamente importante quando si tratta di pelli delicate come quelle di pazienti pediatrici.

Gli elettrodi **ZOLL *pedi•padz II*** Multifunzione riportano sulla confezione le indicazioni grafiche per il corretto posizionamento al fine di facilitare la messa in opera degli stessi senza errori.

I defibrillatori **ZOLL AED Plus** e **ZOLL AED PRO** sono specificatamente progettati per essere utilizzati con gli elettrodi **ZOLL *pedi•padz II***

Collegando gli elettrodi **ZOLL *pedi•padz II***, il defibrillatore attiva l'apposita modalità pediatrica, avvisando l'operatore con messaggio audio e scritto.

La modalità pediatrica di **ZOLL AED Plus** e **ZOLL AED PRO** prevede l'attivazione di un algoritmo di analisi ECG appositamente calibrato per garantire la correttezza della valutazione del ritmo cardiaco di soggetti pediatrici, biologicamente differente rispetto a quello rilevabile negli adulti.

Inoltre in modalità pediatrica viene attivato un circuito di scarica separato con protocolli dedicati a soggetti pediatrici. L'energia degli shock non viene quindi dissipata in un resistore posto in linea fra elettrodi e defibrillatore, ma parte già correttamente calibrata dal defibrillatore stesso, garantendo massima efficacia e sicurezza per il paziente.



## Specifiche Tecniche

### **Elettrodo Frontale (Apice)**

*Forma:* Circolare

*Diametro Totale:* 9,4 cm

*Superficie Totale:* 69,4 cm<sup>2</sup>

*Diametro Conduttivo:* 7,24 cm

*Superficie Conduttiva:* 41,1 cm<sup>2</sup>

### **Caratteristiche Generali**

*Vita di Magazzino:* 24 mesi

*Gel Conduttivo:* Hydrogel

*Elemento Conduttivo:* Stagno

*Classe di Impedenza:* Bassa

*Lunghezza cavi:* 86,4 cm

*Tipologia Paziente:* Peso < 25Kg

*Età Paziente:* < 8 anni

### **Elettrodo Posteriore (Sterno)**

*Forma:* Rettangolare

*Lunghezza Totale:* 13,8 cm

*Larghezza Totale:* 8,9 cm

*Superficie Totale:* 122,6 cm<sup>2</sup>

*Lunghezza Parte Conduttiva:* 9,1 cm

*Larghezza Parte Conduttiva:* 5,5 cm

*Superficie Conduttiva:* 50,3 cm<sup>2</sup>



ZOLL Medical Italia Srl | Via della Ferriera, 4 | 40133 Bologna – BO

Tel. 051 047 65 95 | Fax 051 087 26 27

# AED PLUS®

Accessori e dispositivi per l'addestramento



Una serie di accessori e opzioni per AED Plus® che semplificano l'addestramento, ottimizzano la funzionalità e aumentano la visibilità.

**ZOLL®**

## Sistemi di montaggio a parete

La staffa e l'armadietto a parete AED Plus® sono concepiti per l'installazione dell'AED Plus in posizioni visibili.



Staffa per montaggio a parete  
N. di catalogo 8000-0809-01



Contenitore per montaggio a parete superficiale con allarme  
N. di catalogo 8000-0817  
44,1 cm L x 44,1 cm A x 22,6 cm P



Contenitore per montaggio ad incasso con allarme  
N. di catalogo 8000-0811  
44,4 cm L x 44,1 cm A x 3,9 cm P



Contenitore per montaggio a parete rientrante con allarme  
N. di catalogo 8000-0814  
44,1 cm L x 44,1 cm A x 8,8 cm P



Armadietto a parete in metallo standard con allarme  
N. di catalogo 8000-0855  
44,4 cm L x 44,4 cm A x 22,7 cm P



Armadietto a parete AED Plus trasparente con allarme e lampeggiante  
N. di catalogo 8000-0856  
30,9 cm L x 56,6 cm A x 16,3 cm P



Armadietto a parete in acciaio inossidabile spazzolato  
N. di catalogo 8000-0855-02  
44,4 cm L x 44,4 cm A x 22,7 cm P



Armadietto a parete in metallo standard con lampeggiante  
N. di catalogo 8000-0738  
44,4 cm L x 51,8 in A x 22,7 cm P

## Elettrodi AED Plus



**CPR-D • padz®**  
N. di catalogo 8900-0800-01



**pedi • padz® II**  
N. di catalogo 8900-0810-01

## AED Plus Trainer

Consente l'addestramento in modo realistico utilizzando scenari raccomandati dalla AHA.



AED Plus Trainer, **CPR-D • padz** per addestramento e telecomando  
N. di catalogo 8008-0104-01

## AED Plus Trainer2

AED Trainer con telecomando wireless per controllare più unità AED Plus Trainer2.



AED Plus Trainer2, **CPR-D • padz** per addestramento, telecomando e batterie per telecomando e Trainer2  
N. di catalogo 8008-0050-01

## Accessori



Targa 3D DAE  
N. di catalogo 9310-0738



Targa DAE 21,6 cm x 27,9 cm  
N. di catalogo 8000-0825



Borsa da trasporto nera AED Plus  
N. di catalogo 8000-0802-01



Batterie al litio tipo 123 (alloggiamento di 10)  
N. di catalogo 8000-0807-01



Custodia Pelican  
Custodia piccola - adatto solo a AED Plus  
N. di catalogo 8000-0836-01  
Custodia grande - adatta a AED Plus **CPR-D • padz**, **pedi • padz II** e una confezione di batterie extra  
N. di catalogo 8000-0837-01

### ZOLL Medical Corporation Sedi internazionali

269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824  
978-421-9655  
800-348-9011

### Uffici ZOLL nel mondo

Australia  
+61 2 8424 8700  
www.zoll.com.au

Austria  
+43 650 413 6222  
www.zollmedical.at

Canada  
+1 905-629-5005  
www.zoll.com

Cina  
+86 21 5027 8567  
www.zoll.com

Francia  
+33 (1) 30 57 7040  
www.zoll.fr

Germania  
+49 (0) 2236 87 87 0  
www.zollmedical.de

America Latina  
+1 954-237-7246  
www.zoll.com

Medio Oriente e Africa  
+962 655 290 55  
www.zoll.com

Paesi Bassi  
Rappresentante autorizzato EU  
+31 (0) 481 366410  
www.zoll.nl

Russia  
+7 495 936 2338  
www.zoll.com

Regno Unito  
+44 (0) 1928 595 160  
www.zoll.com

Per gli indirizzi e i numeri di fax delle filiali e di altre sedi nel mondo, consultare il sito [www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts).



Specifiche soggette a modifica senza preavviso.  
©2009 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. AED Plus, **CPR-D • padz**, **pedi • padz**, **stat • padz** e ZOLL sono marchi o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Stampato negli USA. 100910 9656-0162-11

# ZOLL®

## Teca per Esterni

Teca porta-defibrillatore in metallo, **dotata di allarme acustico e visivo all'apertura dello sportello, anche con telecomando**, dim. mm. 380 x 240 x 480, colore giallo, dotata di sportello con vetro plexiglass, simbolo defibrillatore laterale, con ripiani interni regolabili in altezza, **resistente agli agenti atmosferici, grado di protezione IP56, alimentazione 15V.**

### Compatibile con tutti i modelli di defibrillatore in commercio.

Le teche sono estremamente robuste e resistenti, costruite e progettate per proteggere il defibrillatore dagli effetti estremi degli agenti atmosferici.

Tali teche sono ideate per proteggere in trasparenza e rendere visibile il defibrillatore, tramite uno sportello in plexiglass, illustrando nella parete frontale le principali manovre per intervenire in caso di arresto cardiaco.

La chiusura/non chiusura avviene tramite sigillo in modo da consentire un rapido accesso al defibrillatore in caso di emergenza: un sistema di allarme acustico e visivo all'apertura dello sportello, o attivabile a distanza tramite telecomando, permette la protezione del defibrillatore al loro interno.



**"Forme e modelli soggetti a cambiamenti senza preavviso, a seconda della disponibilità di magazzino"**

## SERVIZIO FULL RISK B.5.11

Spett.le  
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. SpA)  
Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio  
80143 Napoli

**Oggetto : GARA DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (AA.SS.LL. E AA.OO.), AGLI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA CIG 66680844FD**

<p align="center"><b>MODALITA' E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FULL -RISK</b></p>
--

Ogni apparecchiatura avrà una manutenzione del tipo **FULL-RISK** per il periodo di **60 (SESSANTA) MESI** ,+ **24 (VENTIQUATTRO) MESI** a partire dalla messa in funzione dell'apparecchiatura che coincide con la data del collaudo positivo della stessa;

Il servizio fornito, sarà di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva delle **apparecchiature offerte** , il presente documento è da intendersi parte integrante dell'offerta presentata.

L'assistenza full-risk comprenderà:

- Manutenzione ordinaria preventiva;
- Manutenzione correttiva;
- Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura con esclusione dei materiali monopazienti ( tipo elettrodi, kit di rianimazione ecc...);

Le attività saranno espletate nel luogo di installazione delle apparecchiature secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso.

Le periodicità di tali attività sono quelle indicate dal Fabbricante nel manuale d'uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d'arte.

Al termine di ogni intervento, verrà redatto un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

### **MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA**

La manutenzione ordinaria consiste nel controllo e mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento degli apparecchi elettromedicali attraverso **un numero di 2 (due) visite annuali**, preventivamente concordate dalle parti ed effettuate dal personale tecnico qualificato della Ditta AteMedical che è in grado di intervenire per prevenire eventuali guasti e preservare nel tempo le macchine.

L'AteMedical nel corso delle visite assicura i seguenti controlli ed operazioni:

- prove diagnostiche tendenti a rilevare potenziali problemi
- regolazioni e verifiche di funzionamento
- verifica elettrica CEI

## SERVIZIO FULL RISK B.5.11

### MANUTENZIONE CORRETTIVA

La manutenzione correttiva consiste nell'effettuare, su specifica richiesta, interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari per il ripristino del normale funzionamento dell'apparecchio.

La Ditta Atemedical s'impegna ad intervenire in loco per espletare il servizio di manutenzione correttiva come d seguito :

- Tempo di intervento : entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta di intervento,
- Tempo di ripristino : entro 72 ore (incluso il tempo di intervento, ritardo logistico, ritardo amministrativo e tempo di risoluzione guasto).

Qualora il tempo di risoluzione guasto sia superiore a 72 (settantadue) si mette a disposizione apparecchiatura muletto (temporaneamente sostitutiva) per il periodo necessario al ripristino, onde garantire la continuità assistenziale

Durante l'intervento di manutenzione correttiva sono compresi tutti i pezzi di ricambio nonché i materiali di usura e dei materiali di consumo necessari (con esclusione dei materiali monopazienti, tipo elettrodi, kit di rianimazione ecc...);

Non saranno coperti da garanzia i guasti causati da incuria, colpe, dolo, errate manovre, manomissioni, modifiche o da interventi di personale non Atemedical.

### MANODOPERA E PARTI DI RICAMBI SOGGETTI AD USURA

**Sono inclusi** nella garanzia tutte le parti di ricambio necessarie per risolvere i guasti;

**Sono inclusi** tutti i costi della manodopera, spese personale tecnico.

Si garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di ultimazione delle operazioni di installazione e collaudo con esito positivo delle apparecchiature.

I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza tecnica "full-risk".

Si specifica che la batteria deve essere sostituita, con oneri compresi nell'importo aggiudicato, solo in caso di guasto o malfunzionamento e non per scadenza naturale della stessa (ossia funzionamento minimo garantito in stand-by o numero di scariche o ore di funzionamento garantito).

### RAPPORTI DI LAVORO

Ogni singolo intervento tecnico effettuato sarà comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT).

Il Rapporto di Lavoro conterrà le informazioni di minima di seguito indicate:

- Identificazione anagrafica dell'Apparecchiatura:
- N. Inventario economale e ingegneria clinica (ove presente)
- Descrizione dell'apparecchiatura (modello, numero di serie, marca)
- Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile
- Ubicazione
- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;

## **SERVIZIO FULL RISK B.5.11**

- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Materiali di ricambio sostituiti;
- Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti( con esclusione dei materiali monopazienti);
- Data ed ora di fine intervento;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- I riferimenti normativi applicabili;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

### **CONSULENZA TECNICA**

L'Atemedical s'impegna, senza costi aggiuntivi, a comunicare le eventuali non conformità riscontrate nell'espletamento del suo servizio, in particolare a proporre tempestivamente la soluzione a problemi tecnici che dovessero presentarsi anche attraverso eventuali aggiornamenti tecnici consigliati dal Costruttore al fine di migliorare le prestazioni delle singole apparecchiature.

### **SERVIZIO CUSTOMER CARE**

Contestualmente alla stipula della Convenzione, massimo entro 30 gg F.M , si istituirà un servizio **Customer Care** dalla stipula della Convenzione che espleterà:

Funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate da parte delle Amministrazioni contraenti.;

Il servizio **Customer Care** sarà strutturato con :

- con numero telefonico attivo tutti i giorni dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:00 alle ore 17:00;
- competente per tutte le problematiche inerenti la Convenzione e l'esecuzione del contratto, in modo non esaustivo, per:
  - ✓ informazioni circa la Convenzione;
  - ✓ ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
  - ✓ modalità di ordine e di consegna;
  - ✓ stato degli Ordinativi in corso ed alla loro evasione;
  - ✓ informazioni sull'utilizzo delle apparecchiature e relativi accessori;
  - ✓ garanzia ed assistenza tecnica delle apparecchiature e relativi accessori.
  - ✓ gestione delle richieste di intervento di manutenzione preventiva e correttiva;

### **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Il personale utilizzatore delle apparecchiature oggetto del servizio sarà formato ed addestrato con corsi gratuiti eseguiti in conformità al D.lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii ;

Si fa presente che in caso di aggiornamento della tecnologia (HW e/o SW), verranno eseguiti corsi di aggiornamento per il personale già formato.

I corsi di formazione ed addestramento saranno eseguiti presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature al personale indicato dall'Amministrazione contraente.

I corsi saranno effettuati per ogni defibrillatore ordinato, dimensionato su un numero minimo di 5 (cinque) persone da formare in un'unica seduta.

Il personale da formare potrà essere laico e sanitario, pertanto saranno previste due tipologie di corso, uno destinato a personale laico ed uno a personale sanitario.

Le attività dei corsi tratteranno :

### **SERVIZIO FULL RISK B.5.11**

- L'uso dell'apparecchiatura, degli accessori e di ogni altro dispositivo compreso i software in ogni loro funzione;
- Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbrikante;
- Le procedure per la risoluzione degli guasti più frequenti.

L'avvenuta e corretta formazione sarà riportata in un autonomo verbale a termine delle operazioni ovvero riportato nel verbale di collaudo relativo a ciascuna apparecchiatura, sottoscritto da entrambi le parti, da redigere e consegnare a cura del Fornitore entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell'attività.

#### **RESPONSABILITA'**

La responsabilità dell'Atemedical derivante dagli impegni assunti durante il periodo di garanzia e assistenza Full Risk , è legata unicamente all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per danni diretti provocati da proprio personale, con esclusione quindi di qualsiasi altra responsabilità per danni indiretti provocati da terzi.

- L'Atemedical declina ogni responsabilità, nel caso che le prestazioni diventino temporaneamente impossibili per documentate cause di forza maggiore, o da altre cause, non imputabili o in ogni caso non dipendenti dalla volontà dell'Atemedical :

- Guasti causati da incuria, colpe, dolo, errate manovre, manomissioni, modifiche o da interventi di personale non Atemedical.

**Napoli, 07/07/2016**

**Il legale rappresentante**

**Maria Luisa Spinelli**  
(documento firmato digitalmente)

# ALLEGATO C

**Stazione appaltante:** SoReSa SPA

**Tipo Procedura:** Aperta

**Titolo:** PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE (A.A.SS.LL. E A.A.OO.), AGLI ENTI LOCALI, ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE, AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA e numero registro di sistema: P1000091-L-16

**Offerta Economica - Lotto Numero:**1

Lotto	Voce	CFG	DESCRIZIONE	QUANTITA' (IN UNITA' DI MISURA)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	PREZZO UNITARIO	VALORE OFFERTO	Costi relativi alla sicurezza, c.d. Aziendali, di cui all'art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016	Spiegazioni a corredo dell'Offerta (ex art.97 comma1 del D.lgs 50/2016)
1	0	66680844FD	Defibrillatore Semi Automatico Esterno (DAE) comprensivo di: n. 1 Borsa da trasporto; n. 2 coppie di elettrodi adulti; n. 2 coppie di elettrodi pediatrici; n. 1 kit di rianimazione.	500,000	925.000,00	815,00	407.500,00	4.075,00	● Dichiarazione sostitutiva art. 97.doc.p7m

**VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1:** 407.500,00 €

**Ragione sociale del Concorrente:** Atemedical

Leonardo Bianchi - 80131 Napoli (Napoli)

C.F. 06057890631 P.IVA 06057890631